

Casseratura di pareti di cantinato sopra i 3.00 m

Protezioni anticaduta (esempio)



Introduzione

Secondo gli articoli 18 e 19 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione, a partire da un'altezza di caduta di 3.0 m si deve montare un ponteggio di facciata. Se questo non fosse possibile, si deve trovare una misura di sicurezza almeno equivalente. L'accesso sicuro ai posti di lavoro deve essere garantito in ogni momento. Sono da impiegare sistemi con scale a rampa integrate (scheda tematica Suva 33034).



I casseri esterni delle pareti di facciata sono di regola posati, se possibile, dai ponteggi. Il procedimento è descritto nella TC 01.1. Se si opera dal ponteggio, le disposizioni della Suva sono sempre da rispettare. Per quanto riguarda i parapetti interni si consultino le documentazioni Suva 44077 e 44078.



OLCostr

Art. 18 Ponteggi

Nei lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio di facciata se l'altezza di caduta supera i 3.00 m. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata che presenta un rischio di caduta.



Sicurezze diverse contro le cadute

Legenda:

- 1 Protezioni anticaduta
- 2 Ponteggio

